

REGOLAMENTO D'UTENZA DEL SERVIZIO DI PUBBLICO ACQUEDOTTO  
(Delib. n. 518 del 18/11/1997)

CAPITOLO I - CONDIZIONI GENERALI DELLA SOMMINISTRAZIONE

ART. 1 - NORME GENERALI DI DISTRIBUZIONE E PRESSIONE IN RETE

La Idrica S.r.l., Concessionaria del Servizio di distribuzione idrica (per brevità di seguito chiamata CONCESSIONARIA), somministra acqua per uso domestico ed usi ad esso assimilabili mediante la rete attuale del Comune di Ardea e i potenziamenti che essa potrà subire, anche per effetto della Concessione in alto, con regolari contratti di somministrazione ed alle condizioni tutte del presente Regolamento.

Per le zone non servite da rete Comunale di adduzione e distribuzione e per le quali l'Amministrazione del Comune di Ardea non stia procedendo alle opere idriche di urbanizzazione, la Concessionaria del servizio potrà, d'intesa con l'Amministrazione Comunale e compatibilmente con la esistenza dei presupposti tecnici necessari, intervenire per la realizzazione della rete idrica.

L'acqua viene somministrata secondo le norme fissate dal presente Regolamento (e delle eventuali modificazioni che esso potrà subire, previa approvazione del Comune di Ardea e di altri eventuali Organi competenti) che, anche se non materialmente allegato, formerà parte integrante di tutti i contratti d'utenza.

In caso di utenze particolari, il contratto di somministrazione sarà disciplinato, oltre che dalle norme contenute nel presente Regolamento, anche da eventuali norme tecniche e/o di gestione che la Concessionaria del servizio riterrà opportuno inserire nel contratto stesso, ferme restando le tariffe e le condizioni economiche.

Le spese per l'eventuale registrazione del contratto, quelle per imposte, tasse, contributi o canoni di qualsiasi genere e comunque attinenti alla somministrazione di acqua sono a completo carico dell'utente come previsto dal successivo Art. n° 6.

Con l'approvazione del presente Regolamento da parte dell'Amministrazione del Comune di Ardea e delle Autorità preposte, è abrogato e sostituito qualsiasi precedente Regolamento. La Concessionaria si impegna a fornire l'acqua nei limiti dei quantitativi e della pressione che verranno forniti alla Concessionaria stessa e con ogni più ampia riserva per le carenze derivanti da pressione e/o da portata di acqua insufficiente da parte del fornitore.

Qualora, per questione di orografia del territorio, di incompatibile altezza dei fabbricati e, comunque, in tutti i casi nei quali per temporanea deficienza di pressione in rete o particolari condizioni di adduzione non possa essere raggiunta la quota necessaria alla somministrazione, gli utenti possono provvedere a propria cura e spese, previa autorizzazione della Concessionaria, al sollevamento dell'acqua fino al raggiungimento della pressione necessaria per una regolare alimentazione di tutti i piani dei fabbricati.

ART. 2 - CONDIZIONI D'USO E MISURAZIONE DELLE QUANTITA' DISTRIBUITE

Come specificato all'Art. n° 1, la Concessionaria somministra di norma acqua potabile per usi domestici e commerciali.

La somministrazione per altri usi è subordinata alla disponibilità delle fonti di approvvigionamento e fatta salva la priorità data agli usi di cui sopra.

L'acqua viene somministrata a flusso libero, con il sistema di minimo a contatore, con le modalità specificate negli Articoli che seguono nella II parte del presente Regolamento.

Per le utenze che alla data di entrata in vigore del presente Regolamento siano sprovviste di contatore o siano dotate di contatori inefficienti, la Concessionaria provvederà all'installazione obbligatoria di contatori nei tempi e con i mezzi che riterrà più opportuni per la migliore efficienza del servizio.

L'accoglimento di nuove richieste di somministrazione dell'acqua è subordinato alla possibilità di fornitura nella quantità, all'altezza e nel luogo specificati nella domanda.

La verifica delle condizioni atte a permettere la somministrazione è sottoposta al parere dei tecnici della Concessionaria.

L'erogazione di acqua, verrà comunque garantita all'altezza del punto d'installazione del contatore.

Pena la risoluzione del contratto, è inoltre vietata qualsiasi diversa utilizzazione dell'acqua concessa per uso igienico-potabile (condizionamento d'aria, riempimento piscine, innaffiamento, refrigerazione, ecc.) nonché l'utilizzazione per immobili e/o unità immobiliari diversi da quelli specificati nel contratto, anche se appartenenti allo stesso proprietario.

Il personale incaricato dalla Concessionaria con compiti di sorveglianza e repressione degli abusi nel consumo di acqua e/o per uso diverso da quello potabile, elvsa penalità per infrazione alle norme del Regolamento di utenza, il cui pagamento è regolato dal successivo Art. 18.

L'entità delle sanzioni pecuniarie, su proposta della Concessionaria, sarà stabilita di concerto con il Comune di Ardea che le approverà con apposita Deliberazione e saranno applicate nei seguenti casi:

- uso dell'acqua somministrata dalla Concessionaria a scopo di innaffiamento o irrigazione o comunque per usi diversi da quelli consentiti dal contratto di utenza;
  - per esecuzione dell'impianto interno dell'utenza e suo collegamento alle condotte pubbliche non consono alle norme del Regolamento d'Utenza e in particolare alle prescrizioni di cui all'Art. 16;
  - qualora venisse accertato il collegamento tra la derivazione dall'acquedotto Comunale con fonti di alimentazioni idriche private (pozzi, serbatoi, ecc.)
- La sanzione è elevata a € 258,23 salva la facoltà per la Concessionaria di denuncia alla A.G. qualora si riscontrino gli estremi di inquinamento dell'acqua potabile erogata dalla rete pubblica.
- per asportazione o effrazione del sigillo con accertata manomissione del contatore (ferma restando la facoltà della Concessionaria di denuncia all'Autorità Giudiziaria in caso di operazione dolosa);
  - per il mancato adeguamento dei minimi contrattuali alla effettiva consistenza dell'utenza;
  - per prelievo di acqua dalle pubbliche fontanelle con recipienti di capacità superiore a 50 l o per applicazione di tubazioni in gomma o, comunque, per alterazione o manomissione della bocca di erogazione.

ART. 3 - NORME GENERALI PER LE UTENZE

La somministrazione di acqua viene effettuata, di norma, nei confronti del proprietario dell'immobile, dell'usufruttuario o dell'enfiteuta o, nel caso di condomini, del rappresentante dell'Amministrazione degli stessi; solo eccezionalmente verrà effettuata la somministrazione al locatario dietro presentazione dell'autorizzazione scritta del proprietario.

Nei casi di Consorzi che gestiscano in proprio la rete consortile, la somministrazione verrà effettuata nei confronti del legale rappresentante del Consorzio stesso con uno o più apparecchi di misura da installare nei punti di consegna dalla rete in gestione alla Concessionaria a quella consortile.

Fermo restando quanto sopra tutti i Consorzi sono tenuti ad attivarsi per cedere le reti di distribuzione private al Comune e la relativa gestione alla Concessionaria.

Nei casi, infine, di richieste di somministrazione effettuate per conto di persone giuridiche (Società, Enti, ecc.), dovrà essere presentata copia dell'atto dal quale risulti che il richiedente è il legale rappresentante della persona giuridica richiedente.

La somministrazione dell'acqua è subordinata alla sottoscrizione dell'apposito contratto e dei pagamenti stabiliti nel prosieguo del presente Regolamento.

La concessione di somministrazione viene fatta a titolo precario e può essere sempre revocata dalla Soc. Concessionaria, previo avviso all'utente e al Comune di Ardea, per motivi di pubblico interesse senza che il titolare della concessione di somministrazione possa preten-

dere alcuna indennità di sorta, salvo il rimborso dei depositi a garanzia costituiti nel caso in cui non abbia pendenze nei confronti della Concessionaria al momento della revoca.

La concessione di somministrazione si intende sempre rilasciata con la seguente clausola: "Fatti salvi e riservati i diritti di terzi senza alcuna responsabilità da parte della Concessionaria"

La predella somministrazione viene effettuata con uno o più apparecchi di misura per corpo di fabbricato o con contatori divisionali centralizzati "in baleria". Fermo restando quanto stabilito dall'Art. 5, comma 1, lett. c) della Legge 36/94.

ART. 4 - ALLACCIAMENTO DI NUOVE UTENZE

L'allacciamento di nuove utenze sarà regolato dalle norme che di seguito vengono riportate:

4.1 - RICHIESTA DI SOPRALLUOGO PER ALLACCIO DI NUOVE UTENZE

L'ottenimento del contratto di somministrazione di acqua è subordinato alla richiesta da parte dell'utente, il quale dovrà presentare domanda alla Concessionaria nei modi indicati nell'apposito modulo, da compilare a cura dell'utente stesso, reperibile presso la Sede della Concessionaria.

La richiesta, effettuata in bollo, dovrà contenere le seguenti indicazioni:

- cognome, nome, o ragione sociale se trattasi di persona giuridica o di consorzi, eventuale partita I.V.A., residenza e codice fiscale del richiedente;
  - il titolo del richiedente nei confronti dell'utenza richiesta (se proprietario, usufruttuario, enfiteuta ecc.) e, nel caso sia locatario, il nulla osta del proprietario (qualora il richiedente fosse soggetto diverso dall'utente, dovrà essere allegata alla domanda regolare delega sottoscritta dal delegante e dovranno essere esibiti i documenti di riconoscimento del delegato e del delegante);
  - l'esatta ubicazione e il tipo di utenza richiesta;
- Dovranno anche essere allegati:
- la dichiarazione di completa conoscenza ed accettazione delle norme contenute nel presente Regolamento e delle tariffe di vendita dell'acqua;
  - la dichiarazione del titolare dell'utenza dalla quale risulti se scarica o meno le proprie acque di risulta in pubblica fognatura e se possiede altre fonti di approvvigionamento oltre quelle derivanti dal pubblico acquedotto- (in tal caso dovrà precisarne i quantitativi);
  - qualora vengano interessate proprietà di terzi, il nulla-osta del proprietario, diverso dall'installatore dell'utenza, alla posa delle opere di presa sui propri possedimenti affinché vengano costituite le servitù di acquedotto per la costruzione e la successiva gestione degli impianti. Il nulla-osta dovrà contenere la dichiarazione del proprietario di accettazione dell'irrevocabilità della servitù per la durata dell'utenza, nonché la clausola che conceda libero e gratuito accesso al personale incaricato dalla Concessionaria per l'esecuzione della manutenzione e degli eventuali lavori di riparazione dell'opera di presa;
  - copia della licenza edilizia degli immobili per i quali si richiede la utenza (o della eventuale richiesta di condono edilizio ai sensi della Legge 47/85) e successive.

A seguito di quanto sopra, la Concessionaria disporrà il sopralluogo del proprio personale tecnico che verrà effettuato nel termine massimo di trenta giorni lavorativi dalla data della richiesta da parte dell'utente.

La richiesta di somministrazione dovrà essere sempre accompagnata dalla ricevuta di versamento del contributo di € 25,82, oltre I.V.A., dovuto per concorso nella spesa da sostenersi per il sopralluogo e per la istruttoria da parte del personale tecnico della Concessionaria. Il versamento di cui sopra dovrà essere effettuato, prima della presentazione della domanda, nel modo che sarà indicato dal personale della Concessionaria al momento del ritiro del modulo con il quale effettuare la richiesta di sopralluogo e di somministrazione.

La Concessionaria si riserva la facoltà di aggiornare annualmente l'importo del versamento sopra specificato sulla base della variazione degli indici ISTAT relativi al costo della vita.

La somma come sopra specificata sarà trattenuta dalla Concessionaria per rimborso spese di istruttoria nel caso di rinuncia da parte del richiedente; nel caso di stipula del contratto di somministrazione, tale somma verrà inserita nel consuntivo economico di cui al successivo Art. 4.3.

4.2 - PREVENTIVO PER L'ALLACCIAMENTO ED ESECUZIONE LAVORI

A seguito delle risultanze del sopralluogo effettuato dal proprio personale tecnico, la Concessionaria provvederà a dare comunicazione al richiedente dell'accoglimento o meno della richiesta di somministrazione e, in caso di accoglimento, nella predetta comunicazione sarà contenuto il dettaglio della somma che l'utente dovrà corrispondere anticipatamente, nei modi indicati dalla Concessionaria, per i lavori di allacciamento.

I lavori di allaccio comprenderanno anche la realizzazione della nicchia per l'alloggiamento degli organi di manovra e regolazione unitamente al montaggio del relativo sportello (completo di telaio, chiave e accessori di montaggio) e della cassetta di contenimento, nel rispetto del luogo e delle modalità costruttive concordate tra la Concessionaria e l'utente in occasione del sopralluogo.

Per la redazione del preventivo di spesa si utilizzeranno per lavori di maggior entità i prezzi della Tariffa pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio in vigore, in quanto applicabili, aggiornati secondo i criteri per il calcolo della revisione dei prezzi di opere pubbliche escludendo qualsiasi alea; per i lavori di modesta entità, quali risultano generalmente gli allacci, e/o di natura particolare non contemplati in detto prezzario si farà riferimento al prezzario dell'ACEA in vigore.

Per eventuali categorie di lavori e forniture non comprese in tali tariffari si applicheranno appositi nuovi prezzi determinati in base a specifiche analisi di costo riferite anche ai valori di mercato delle singole forniture. Il preventivo di spesa sarà maggiorato di una quota pari al 15% per spese tecniche sostenute dalla Concessionaria.

Dal momento in cui l'utente avrà provveduto ad effettuare il versamento relativo alle spese di allaccio decorreranno 30 gg. lavorativi di tempo utile per la Concessionaria per l'effettuazione dei lavori di allacciamento; qualora la Concessionaria non completasse per motivi a lei riconducibili, i lavori entro tale termine l'utente avrà solo il diritto di richiedere la corresponsione degli interessi legali sulla somma anticipata dal 31° giorno di ritardo.

4.3 - CONSUNTIVO LAVORI DI ALLACCIO, CONTRATTO D'UTENZA VERSAMENTI

Al termine dei lavori per l'allacciamento dell'utenza, la Concessionaria provvederà alla redazione di apposito consuntivo di spesa redatto secondo i criteri precisati all'articolo precedente, comprendente la spesa di € 15,50, oltre I.V.A., che l'utente dovrà sostenere per l'apertura e la regolazione del flusso idrico.

Nei consuntivo economico dei lavori di cui sopra saranno compresi i lavori riguardanti qualsiasi eventuale modifica, a variante delle opere previste dal preventivo, intervenute per richiesta dall'utente in sede di esecuzione o che si fosse resa necessaria per falli o situazioni di competenza o responsabilità dell'utente o, infine, per cause impreviste e imprevedibili all'atto della redazione del preventivo.

Qualora l'importo dei lavori eseguiti risultasse superiore all'anticipazione versata, la Concessionaria rimerterà all'utente stesso il dettaglio delle maggiori spese valutate con gli stessi prezzi già citati al precedente capoverso.

In tal caso la stipula del contratto e il conseguente inizio della somministrazione saranno tassativamente subordinati alla corresponsione di tale eventuale maggiore importo nei modi e nei termini che saranno indicati dalla Concessionaria all'atto dell'invio alla stipula.

Infine, nel caso in cui dal consuntivo l'importo dei lavori eseguiti per l'allacciamento dell'utenza risultasse inferiore a quanto versato preventivamente, la Concessionaria avrà facoltà di rimborsare l'utente detraendo dalla prima bolletta (ed eventualmente dalle successive) l'ammontare del suo credito fino alla concorrenza di una annualità di canone, saldato in contanti o mediante assegno l'ulteriore eventuale eccedenza.

Ad avvenuta ultimazione dei lavori per la costruzione dell'allacciamento, la Concessionaria invierà all'utente il consuntivo economico dei lavori eseguiti inviando contemporaneamente l'utente a presentarsi entro 20 giorni (venti) per la stipula del contratto di somministrazione e

comunicando anche l'entità del deposito cauzionale infruttifero che dovrà essere versato a garanzia dei consumi impegnati e le modalità di pagamento.

Alla stipula del contratto di somministrazione l'utente dovrà presentare ricevuta dell'avvenuto pagamento del deposito cauzionale infruttifero da versare a garanzia dei pagamenti di cui al precedente comma e dell'eventuale saldo dei lavori eseguiti.

L'utente sarà tenuto all'integrazione del deposito infruttifero a garanzia, su avviso della Concessionaria, quando gli aumenti delle tariffe abbiano superato il 30 % della tariffa vigente all'atto della stipula del contratto o dell'ultima integrazione resasi necessaria.

Il deposito a garanzia sarà restituito all'utente alla risoluzione del contratto, con detrazione di quanto eventualmente sia da questi dovuto alla Concessionaria per qualsiasi titolo attinente alla somministrazione.

Alla stipula del contratto l'utente dovrà presentare:

- documento di riconoscimento;
- se dovuto, attestato dell'avvenuto pagamento dell'avvenuto saldo per lavori e spese sostenuti dalla Concessionaria per l'esecuzione dell'allacciamento;
- attestato dell'avvenuto pagamento del deposito infruttifero a garanzia pari ad una annualità di canone.

#### ART. 5 - DURATA DEI CONTRATTI E LORO SCADENZA

I contratti d'utenza decorrono, salvo casi particolari, dalla data della stipula e scadono il 31 dicembre di ogni anno.

I contratti di cui sopra si intendono tacitamente rinnovati di anno in anno se nessuna delle due parti contraenti ne dà disdetta con raccomandata con R.R. ed in tal caso il contratto si intenderà risolto dalla scadenza del trimestre in corso.

Nel corso del rapporto contrattuale canoni e tariffe potranno subire variazioni, sempreché autorizzate dalle competenti Autorità, alle quali l'utente dovrà obbligatoriamente adeguarsi, fatto salvo il diritto di richiedere anticipatamente la risoluzione del contratto.

Alla cessazione del contratto la Concessionaria provvederà alla restituzione del deposito versato a garanzia dei consumi, detraendo quanto eventualmente da questi dovuto per qualsiasi causa inerente il contratto di somministrazione e fatta salva ogni azione legale per il recupero di eventuali ulteriori crediti nei confronti dell'utente.

In caso di cessazione del rapporto di utenza, la Concessionaria si riserva il diritto di ritirare le apparecchiature e i materiali di sua proprietà e di distaccare le opere di presa, addebitando all'utenza la relativa spesa per la quota afferente l'impianto di sua proprietà.

In caso di vendita dell'immobile servito o di concessione dell'esercizio o della locazione o, comunque del diritto di fruire dell'immobile, si rimanda a quanto contenuto nel successivo Art. n° 7.

#### ART. 6 - SPESE CONTRATTUALI E SPESE CONCERNENTI LA SOMMINISTRAZIONE

Le spese per l'eventuale registrazione del contratto, quelle per imposte e tasse, contributi o canoni erariali, comunali, provinciali e/o regionali e quelle comunque attinenti alla somministrazione dell'acqua, sono a completo carico dell'utente.

Su richiesta dell'utente e previa istruttoria della pratica compreso l'eventuale sopralluogo, la Concessionaria rilascerà all'interessato eventuali certificazioni ed attestazioni relative alla regolarità dell'allaccio all'utenza idrica. Il richiedente corrisponderà alla Concessionaria unitamente alla richiesta di certificazione un importo fisso stabilito in € 51,65 a titolo di contributo per le spese di istruttoria; nulla sarà dovuto per le certificazioni rilasciate contestualmente all'esecuzione dei lavori di allaccio.

#### ART. 7 - CAMBIAMENTO DELL'UTENTE

Il proprietario che venda il suo immobile durante il corso della somministrazione o comunque il titolare dell'utenza che cessi dal suo stato, è tenuto a darne immediata comunicazione alla Concessionaria con lettera raccomandata A.R., o con comunicazione scritta presso la sede della Concessionaria, chiedendo la risoluzione del contratto ed indicando l'attuale domiciliazione per il disbrigo delle pratiche.

Il contratto di somministrazione si intende risolto alla scadenza del trimestre in corso alla data di ricezione dell'avviso da parte della Concessionaria fatto salvo il pagamento di tutte le pendenze in corso con la Concessionaria, compreso il pagamento delle bollette relative al trimestre in corso.

Qualora la Concessionaria venga invece a conoscenza della vendita dell'immobile o della variazione del titolare dell'utenza, il nuovo beneficiario della somministrazione sarà invitato a regolarizzare, entro e non oltre il termine di 20 giorni dalla data dell'invito, la posizione della propria utenza con la sottoscrizione del contratto di fornitura.

Nel caso non venga ottemperato a quanto sopra, la Concessionaria avrà la facoltà di sospendere la somministrazione fino all'avvenuta regolarizzazione della posizione relativa all'utenza.

Fintanto che non sia sottoscritto il contratto d'utenza con il nuovo beneficiario, il precedente beneficiario sarà tenuto alla piena osservanza delle clausole contrattuali e, in particolare, al pagamento di tutte le somministrazioni fatte all'utenza ancora in corso e risponderà dei danni e delle infrazioni prodotte da lui o dai suoi aventi causa ai materiali e alle apparecchiature della Concessionaria.

A copertura dell'eventuale credito per somministrazione di acqua, la Concessionaria potrà incorporare il deposito cauzionale di cui al precedente Art. n° 4 versato dall'utente cessante, salvo conguaglio e riservata la facoltà di espere ogni azione per il recupero del maggior credito eventualmente vantato.

Le disposizioni di cui ai precedenti comma si applicano anche nel caso di cambiamento di utenze per nuova locazione o per cessazione di esercizio.

#### ART. 8 - DIVISIONE DELL'IMMOBILE, TERRENI, AREE FABBRICABILI

In caso di divisione tra più proprietari di un terreno o di un'area fabbricabile già fornita di acqua, è considerato titolare della somministrazione, con tutti i diritti e gli obblighi che ne conseguono, il proprietario di quella parte di terreno o di area fabbricabile in cui si trova installato l'apparecchio di misura.

Nel caso il titolare dell'utenza provveda ad allacciare al proprio contatore le ulteriori parti divise, dovrà fare richiesta alla Concessionaria dell'adeguamento del proprio contratto alle nuove unità allacciate pena la cessazione del contratto in essere e conseguentemente della somministrazione; in caso contrario, i proprietari delle altre parti del terreno o dell'area fabbricabile che desiderino la somministrazione di acqua, dovranno farne regolare domanda alla Concessionaria e sottoscrivere il regolare contratto di somministrazione quali nuovi utenti.

Nel caso di somministrazione a stabili con più appartamenti, l'opera di presa si intende di proprietà condominiale.

#### ART. 9 - MORTE E IRREPERIBILITA' DELL'UTENTE

In caso di morte del titolare dell'utenza, i suoi eredi sono responsabili, a norma di legge, verso la Concessionaria di tutte le somme ad essa dovute dal titolare deceduto.

Gli eredi sono inoltre tenuti ad avvisare la Concessionaria, nel termine massimo di due mesi, dell'avvenuto decesso e delle conseguenti modifiche che dovranno essere apportate al precedente contratto.

Qualora la Concessionaria venga a conoscenza del decesso, senza che esso sia stato comunicato dagli interessati, saranno applicate agli eredi le disposizioni di cui al III e IV comma dell'Art. n° 7.

Nel caso in cui le bollette dovessero tornare alla Concessionaria con la dicitura, Trasferito, Sconosciuto ecc. per due trimestri consecutivi la Concessionaria provvederà all'interruzione della somministrazione ed alla risoluzione unilaterale del contratto di utenza.

#### ART. 10 - FALLIMENTO DELL'UTENTE

In caso di fallimento del titolare del contratto di somministrazione, il curatore fallimentare, con l'autorizzazione del giudice delegato al fallimento, entro il termine di 8 (otto) giorni, potrà subentrare al fallimento nel contratto di somministrazione, assumendone tutti gli obblighi, ovvero risolvere il contratto.

Il curatore che subentri dovrà prima pagare, pena la sospensione della somministrazione, integralmente quanto di spettanza della Concessionaria da parte del fallito.

#### ART. 11 - CONCESSIONI PROVVISORIE

A richiesta, la Concessionaria può concedere erogazioni provvisorie di acqua, per la durata non inferiore a un mese e non superiore a sei mesi e per la quantità non inferiore a 1 mc al giorno.

Sono considerate concessioni provvisorie quelle destinate ad alimentare impianti non permanenti e quelle per prelievi occasionali.

Le procedure per l'effettuazione dell'allaccio, anche se provvisorio, sono quelle stabilite dall'Art. 4.

Il pagamento delle erogazioni, verrà effettuato anticipatamente all'atto della sottoscrizione del contratto, in base alla tariffa in vigore ed alla quantità giornaliera di acqua richiesta, mentre l'eventuale maggior consumo, sarà pagato a trimestre posticipato.

Il richiedente dovrà inoltre versare un deposito infruttifero a garanzia dei consumi impegnati, di importo pari a tre volte quello corrispondente al consumo impegnato, sul quale la Concessionaria potrà rivalersi alla risoluzione del contratto per eventuali crediti nei confronti dell'utente.

Il deposito infruttifero di cui sopra, costituito a garanzia, verrà restituito all'utente alla scadenza del contratto e da esso potranno essere defalcati i maggiori consumi eventualmente dovuti dall'utente e altri eventuali crediti della Concessionaria nei confronti di quest'ultimo.

Qualora il contratto avesse durata inferiore al trimestre, le somme relative ai maggiori consumi saranno pagate alla risoluzione del contratto.

Nessun rimborso sarà dovuto all'utente nel caso in cui egli consumi una quantità di acqua inferiore a quella richiesta, costituendo questa il minimo consumo da lui impegnato.

Il contratto di somministrazione provvisoria non potrà essere rinnovato tacitamente, ma l'utente almeno 15 (quindici) giorni prima della scadenza dovrà richiedere per iscritto la prosecuzione della somministrazione che, peraltro, non potrà superare la durata complessiva di un anno.

#### ART. 12 - SOMMINISTRAZIONI PER USO POTABILE DI CANTIERE

La somministrazione di acqua per uso potabile delle maestranze impiegate in cantiere potrà avere luogo alle condizioni di cui all'Art. precedente solo in presenza di licenza edilizia o, in caso di realizzazione di OO.PP., della Delibera di approvazione del progetto, che dovrà essere esibita all'atto della presentazione della domanda di somministrazione.

Nel caso di costruzione di fabbricati, nella richiesta di somministrazione, il richiedente dovrà indicare il quantitativo di acqua necessario all'intero fabbricato a costruzione ultimata, al fine di permettere il corretto dimensionamento della deviazione e dell'apparecchio di misura.

Il contratto di cantiere si considererà risolto di diritto da parte della Concessionaria ad ultimazione delle opere.

In caso di costruzione di un fabbricato, il proprietario o i proprietari dell'immobile dovranno richiedere nel termine di mesi 2 (due) dal verificarsi dell'evento di cui al comma precedente, pena la sospensione della somministrazione, la sistemazione definitiva dell'impianto e provvedere alla sottoscrizione del nuovo contratto.

In questo caso valgono le norme contenute nell'Art. n° 7.

#### ART. 13 - OPERE DI PRESA

##### 13.1 - GENERALITA'

Per opere di presa si intendono quelle necessarie alla derivazione dalla più vicina condotta di distribuzione fino alla saracinesca installata immediatamente a valle dell'apparecchio di misura, ivi incluso lo sportello per l'alloggiamento del contatore e sono di proprietà della Concessionaria per la parte ricadente su suolo pubblico, su strade e su aree adibite ad uso pubblico con il diritto di allacciarsi nuove derivazioni.

Le opere di presa compresa l'esecuzione della nicchia per l'alloggiamento del contatore vengono eseguite esclusivamente dalla Concessionaria, in proprio o tramite Ditta di fiducia della stessa, con le modalità e i criteri da essa ritenuti più opportuni.

La spesa relativa è a carico dell'utente che ne corrisponderà l'importo alla Concessionaria con le modalità descritte nell'Art. n° 4.

Le opere a valle del contatore restano di proprietà dell'istituzionario dell'utenza che ne è direttamente responsabile.

L'alloggiamento per il contatore sarà in ogni caso ricavato sul lato strada nel muro di recinzione o, in mancanza di questo, ai piedi del fabbricato o, comunque nel posto concordato con la Concessionaria in sede di sopralluogo di cui all'Art. 4 in maniera tale da essere ubicato in luogo accessibile in ogni momento da parte del personale della Concessionaria.

Gli apparecchi di misura che verranno installati saranno comunque di proprietà della Concessionaria alla quale dovrà essere pertanto corrisposto il noleggio in funzione del tipo e della potenzialità dello stesso.

Negli stabili l'acqua verrà normalmente fornita mediante presa unica, ma a insindacabile giudizio della Concessionaria, potrà essere fornita anche mediante più prese.

Tutte le operazioni di verifica, manovra, modifica, manutenzione e riparazione delle opere di presa, saranno eseguite esclusivamente da personale della Concessionaria o di fiducia di quest'ultima.

E' proibito agli utenti di eseguire o far eseguire da soggetto diverso dalla Concessionaria qualsiasi intervento di riparazione della derivazione concernente il proprio impianto per la parte a monte dell'apparecchiatura di misura.

In caso di contravvenzione a tale disposizione, l'utente sarà assoggettato al pagamento di una penale di € 25,82 (elevabile di anno in anno in funzione dell'aumento del costo della vita calcolato per mezzo degli indici periodicamente emessi dall'I.S.T.A.T.) e risponderà del proprio operato.

##### 13.2 - MANUTENZIONE DELLE OPERE DI PRESA

La manutenzione e la riparazione delle opere di presa ricadenti su suolo pubblico verrà eseguita a cura e spesa della Concessionaria, direttamente o tramite Sua Impresa di fiducia mentre, in caso di rotture effettuate da terzi, la Concessionaria provvederà ad addebitare il costo della riparazione al responsabile utilizzando il Tariffario ACEA in vigore al momento dei lavori.

La manutenzione e la riparazione delle opere di presa eventualmente ricadenti in proprietà privata verrà eseguita direttamente dalla Concessionaria, o tramite Sua Impresa di fiducia, e sarà a completo carico dell'utente, al quale verranno addebitati i lavori e le forniture resisi necessari valutandoli con i prezzi riportati sull'apposito Elenco emesso dalla A.C.E.A. e in vigore all'atto della prestazione.

L'addebito dei lavori di riparazione o manutenzione della presa, ove di spettanza dell'utente, avverrà, a discrezione della Concessionaria, o dietro presentazione di apposita fattura, o in corrispondenza della prima bolletta consumi successiva alla data di ultimazione dei lavori, fermo restando il diritto della Concessionaria di avvalersi di quanto previsto dal successivo Art. n° 20 in caso di insolvenza.

La Concessionaria darà regolare preavviso all'utente/i della riparazione o dell'intervento da eseguire, sempre che questi non rivestano carattere di urgenza, nel qual caso si dovrà provvedere nel più breve tempo possibile anche senza alcun preavviso.

Non effettuando nei termini previsti il pagamento della fattura o dell'addebito relativi all'intervento, l'utente perderà il diritto alla somministrazione dell'acqua che gli sarà sospesa fino alla completa regolarizzazione delle pendenze nei confronti della Concessionaria.

##### 13.3 - SPOSTAMENTO E/O MODIFICA DELLE OPERE DI PRESA

a) PER MOTIVI CONCERNENTI L'EFFICIENZA DEL PUBBLICO SERVIZIO  
Prima dell'eventuale messa fuori servizio della condotta da sostituire, la Concessionaria invierà una comunicazione agli utenti interessati nella quale verranno fissati i termini per l'esecuzione dei lavori da eseguire per lo spostamento e/o la modifica delle opere di presa in conseguenza della sostituzione della condotta.

## b) SU RICHIESTA DELL'UTENTE

Tutti gli eventuali lavori per modifiche o spostamenti delle opere di presa richiesti dall'utente, quale che ne sia il titolo di proprietà, saranno eseguiti dalla Concessionaria, ma la spesa sarà addebitata all'utente medesimo con le modalità di cui detto al precedente p.to a).

### ART. 14 - OPERE DI PRESA INTERESSANTI PROPRIETÀ DI TERZI

Qualora un'opera di presa, per soddisfare una richiesta di somministrazione di acqua, debba essere parzialmente o interamente realizzata su terreni o su strade di proprietà di terzi diversi dal richiedente la somministrazione, quest'ultimo dovrà farsi rilasciare dai proprietari interessati apposito nulla-osta alla posa delle opere affinché vengano costituite le servitù di acquedotto per la costruzione e la successiva gestione degli impianti.

Il nulla-osta dovrà inoltre comprendere anche la clausola che vincola il proprietario del terreno o della strada interessati dall'opera di presa, a concedere libero e gratuito accesso al personale incaricato dalla Concessionaria per l'esecuzione della manutenzione e degli eventuali lavori di riparazione per l'intera durata dell'utenza.

L'opera di presa non verrà eseguita se l'utente non abbia preventivamente presentato il nulla-osta di cui sopra.

### ART. 15 - RECUPERO DELLE OPERE DI PRESA

Alla decadenza del rapporto di utenza, qualora la Concessionaria lo ritenga opportuno, l'opera di presa potrà essere distaccata dalla condotta di distribuzione a cura e spesa della Concessionaria ad eccezione di quelle parti che dovessero interessare utenze ancora in essere.

### ART. 16 - IMPIANTI INTERNI

E' completamente a carico dell'utente la realizzazione dell'impianto interno ubicato a valle della saracinesca installata immediatamente dopo l'apparecchio di misura o, in sua assenza, dell'apparecchio di misura.

E' fatto divieto assoluto e dovrà essere cura dell'utente che l'esecuzione del proprio impianto interno rispetti quanto appresso specificato:

- di eseguire qualsiasi collegamento con acque di provenienza diversa da quella derivata dal pubblico acquedotto o con quelle contenute in serbatoi od apparecchi utilizzatori nei quali l'acqua risulti a contatto con l'ambiente esterno, onde evitare qualsiasi possibilità di immissione in rete di acque non idonee all'uso potabile, anche se vengono utilizzate valvole di ritegno e pezzi speciali della massima sicurezza.

L'accertamento, da parte della Concessionaria, dell'esistenza di tali collegamenti determinerà l'immediata sospensione del servizio fino alla messa in regola dell'impianto da parte dell'utente.

- di usufruire delle tubazioni come impianto di terra per gli apparecchi elettrodomestici o altro, a tale scopo è prescritta l'installazione da parte dell'utente di un giunto dielettrico nel punto di contatto tra l'impianto interno e la parte di opera di presa che verrà realizzata dalla Concessionaria.

La trasgressione di quanto riportato nei due precedenti commi, comporterà l'applicazione della sanzione pecuniaria di cui all'Art. 2 e la immediata sospensione del servizio con denuncia all'Autorità Giudiziarla qualora la trasgressione stessa fosse causa di inquinamento o pregiudizio alla potabilità dell'acqua o ancora alla incolumità di chiunque, fermo restando l'obbligo di adeguare immediatamente alla norma l'impianto interno.

Le tubazioni a valle dell'apparecchio di misura, di norma, dovranno avere diametro non inferiore rispetto al diametro di quelle a monte di quest'ultimo.

La distribuzione negli impianti interni dovrà avvenire mediante tubazioni costruite con materiali regolarmente approvati dall'Autorità Sanitaria e idonei, assieme alle apparecchiature idrauliche (rubinetti, valvole, ecc.), a sopportare pressioni di almeno 10 atmosfere salvo particolari eccezioni segnalate dalla Concessionaria.

La Concessionaria avrà la facoltà di prescrivere le cautele e le condizioni da osservare per la costruzione degli impianti interni e il diritto di verificare in ogni momento, a mezzo di propri tecnici muniti di tessera di riconoscimento, la regolarità della costruzione.

Qualora, a seguito dei controlli effettuati, venissero riscontrate irregolarità, la Concessionaria ne darà avviso all'utente il quale, nel termine di 15 (quindici) giorni dalla notificazione dell'avviso, dovrà provvedere a regolarizzarle, pena la sospensione della somministrazione in caso di ritardo ulteriore o di ostacolo all'effettuazione dei controlli.

La Concessionaria è sollevata da qualsiasi responsabilità per l'uso e la qualità dell'acqua dell'apparecchio di misura al punto di utilizzo.

### ART. 17 - ISPEZIONE DEGLI APPARECCHI DI MISURA

Quanto sopra riportato per le verifiche degli impianti interni, vale anche nel caso dei misuratori di portata.

Nel caso in cui sia stata constatata l'alterazione dei sigilli, la manomissione o l'alterazione delle condotte portatrici o qualunque altro accorgimento atto a consentire un prelievo incontrollato dell'acqua, l'utente, oltre alla penale di cui all'Art. 2, sarà tenuto al pagamento, da effettuare con la tariffa di eccedenza più alta, dell'acqua eventualmente dispersa o derivata abusivamente nonché al pagamento delle spese sostenute dalla Concessionaria per effetto del fatto abusivo, anche se commesso da terzi.

La determinazione dei consumi presunti di cui al comma precedente, verrà effettuata sulla base della portata massima erogabile a seguito della irregolarità di cui al comma stesso, per un periodo di 6 (sei) mesi, salvo dimostrazione di diversa erogazione.

In caso di rottura o effrazione dei sigilli originali apposti al momento dell'installazione dei misuratori nonché accertata manomissione del contatore, verrà applicata la relativa penale a carico dell'utente di cui all'Art. 2, ferma restando la facoltà della Concessionaria di procedere per vie legali nel caso venga accertato tentativo di frode o dolo e denuncia all'Autorità Giudiziarla.

Nei casi di recidiva nell'abuso o rifiuto da parte dell'utente alla immediata eliminazione dell'abuso, ovvero quando vi siano inadempienze al pagamento dei consumi calcolati a causa dell'abuso, la Concessionaria si riserva la facoltà di sospendere l'erogazione dell'acqua fino alla completa adempienza da parte dell'utente.

La sospensione dell'erogazione dell'acqua potrà anche avere decorrenza immediata nei casi di utilizzazione da parte dell'utente sia per fornitura a terzi, sia per immobili o scopi diversi da quelli specificati nel contratto.

In ogni caso di sospensione, il ripristino dell'acqua sarà subordinato al pagamento della somma di € 25,82, oltre I.V.A. per l'accesso del fontaniere e relative spese della Concessionaria, nonché al pagamento dei lavori eventualmente occorsi per l'eliminazione dell'abuso.

### ART. 18 - INFRAZIONI

Le infrazioni, saranno contestate dal personale della Concessionaria con regolare verbale, copia del quale rimarrà all'utente medesimo.

Il pagamento della penale per le infrazioni contestate dal personale addetto dalla Concessionaria alla sorveglianza, andrà effettuato in occasione del pagamento della prima bolletta successiva alla contestazione.

La Concessionaria, qualora l'utente non paghi quanto dovuto o sia recidivo nel commettere infrazioni, avrà la facoltà di sospendere la somministrazione dell'acqua e di risolvere il contratto, salva e impregiudicata l'azione penale.

In ogni caso di sospensione, il ripristino dell'acqua sarà subordinato al pagamento della somma di € 25,82, oltre I.V.A., per l'accesso del fontaniere, come da ultimo comma di cui al precedente paragrafo.

### ART. 19 - RIDUZIONE DI PRESSIONE E/O SOSPENSIONI TEMPORANEE DI EROGAZIONE

La Concessionaria non risponde di eventuali danni conseguenti alla interruzione del flusso d'acqua o per diminuzione della pressione, da qualunque causa provocala, ma si impegna a ripristinare la regolarità del flusso nel minor tempo possibile.

Nei casi di disservizi la Concessionaria cercherà, nei limiti del possibile di preavvertire gli utenti interessati, i quali, comunque non potranno pretendere danni o rimborsi spese anche nel caso che l'interruzione o la diminuzione di pressione non sia stata preavvisata. Qualora la sospensione dell'erogazione perduri per più di 7 (sette) giorni consecutivi, gli utenti, previa apposita richiesta, matureranno il diritto di ottenere un abbuono sui diritti fissi (canone annuale) proporzionale alla durata della sospensione.

Qualora la sospensione sia determinata dagli utenti, la riduzione di cui al comma precedente non potrà essere accordata.

Al di fuori dell'abbuono la Concessionaria non sarà tenuta ad indennizzi di sorta.

### ART. 20 - TARIFFE E PAGAMENTI

Come già specificato nell'Art. 1 del presente Regolamento, la Concessionaria si riserva la facoltà di modificare le tariffe di vendita dell'acqua, nei tempi e nei modi concessi dalla Legislazione in materia.

Le nuove Tariffe diverranno operative e obbligatorie per tutti gli Utenti non appena intervenute le approvazioni degli Organi competenti.

Il pagamento delle somme dovute per la somministrazione dell'acqua dovrà essere effettuato nel termine di 30 (trenta) giorni dalla data di spedizione della bolletta.

Trascorso il suddetto termine, l'utente sarà tenuto alla corresponsione degli interessi per ritardo pagamento nella misura del "prime rate", maggiorato di 3 (tre) punti percentuali con decorrenza dal primo giorno di ritardo e per il periodo di ritardo.

Dello importo verrà quantificato e liquidato sulla fattura del primo trimestre successivo.

Qualora il pagamento non avvenga entro il 91° giorno, la Concessionaria invierà apposita comunicazione all'utente dopodiché, in caso di ulteriore insolvenza entro 15 giorni dalla data di comunicazione, provvederà alla immediata sospensione dell'erogazione, alla risoluzione del contratto ed al recupero di quanto dovuto. Le medesime prelievo dal deposito infruttifero a garanzia salva ogni altra azione per il recupero del proprio ulteriore credito e dei relativi interessi.

Nel caso in cui, per i motivi di cui sopra, venga intaccato il deposito infruttifero, esso dovrà essere ripristinato prima della scadenza contrattuale.

La riattivazione dell'erogazione dell'acqua interrotta per morosità sarà comunque subordinata al versamento di quanto spettante alla Concessionaria e della quota fissa di € 25,82, oltre I.V.A. per spese di accesso del fontaniere.

Si precisa che tutti gli importi riportati nel presente Regolamento, sia a titolo di contribuzione che di eventuale penale, anche ove non specificato, sono validi esclusivamente per l'anno di redazione del presente Regolamento e verranno pertanto aggiornati di anno in anno in funzione delle variazioni del costo della vita sulla base degli indici ISTAT a tale scopo pubblicati.

## CAPITOLO II - UTENZE CON MISURATORE DI PORTATA

### ART. 21 - MINIMI CONTRATTUALI PER EROGAZIONE CON CONTATORE

Il presente Regolamento conferma i minimi contrattuali fissati dal Comune di Ardea per tutte le categorie di utenza.

Nei contratti che prevedono l'erogazione a contatore dovrà essere quindi garantito dall'utente un pagamento annuale in base a un quantitativo minimo, da determinarsi in base al numero di unità abitative o al tipo di attività per cui è richiesta l'utenza secondo i seguenti criteri:

#### A) - UTENZE DOMESTICHE:

##### A.1) - QUANTITATIVO MINIMO CONTRATTUALE:

Il quantitativo giornaliero da impegnare come "minimo contrattuale" per ciascuna unità abitativa componente l'utenza, da pagare anche se non consumato, sarà pari a multipli di 395 l/g (144 mc/anno) in funzione delle unità componenti l'utenza, dei quali i primi 245 l/g (90 mc/anno) imputati alla tariffa agevolata in vigore al momento della fatturazione, mentre i restanti 150 l/g (54 mc/anno) alla tariffa base in vigore al momento della fatturazione. L'importo dovuto verrà fatturato all'utente in quattro acconti trimestrali pari, ciascuno, a 1/4 del totale contrattuale, quindi in ogni trimestre verranno fatturati 23 mc alla tariffa agevolata e 13 mc alla tariffa base o multipli in funzione del minimo contrattuale.

##### A.2) - ECCEDENZE:

Date le notevoli carenze idriche nei periodi di maggiore afflusso, allo scopo di scoraggiare consumi elevati ed abusi, le eccedenze di consumo oltre il minimo contrattuale impegnato, verranno fatturate a un costo per mc di acqua consumata maggiorato secondo fasce di maggiore consumo come nel seguito dettagliato.

Qualora dalle letture effettuate dalla Concessionaria sui contatori installati risulti che in un trimestre i consumi abbiano ecceduto il minimo di 36,0 mc (o multipli di essi) le eccedenze verranno così fatturate:

per consumi compresi tra una volta ed una volta e mezzo l'impegno contrattuale:

- tariffa I eccedenza;

per consumi compresi tra una volta e mezzo e due volte l'impegno contrattuale:

- tariffa II eccedenza;

per consumi eccedenti due volte l'impegno contrattuale:

- tariffa III eccedenza;

Le eccedenze di cui sopra rilevate trimestralmente, verranno addebitate all'utente anche se il consumo su base annua risulterà inferiore al minimo contrattuale impegnato.

#### B) - UTENZE NON DOMESTICHE:

##### B.1) - QUANTITATIVO MINIMO CONTRATTUALE:

Per uffici, studi professionali, esercizi ed attività commerciali, artigiane, cantieri, esclusi gli usi industriali ed agricoli, il quantitativo "minimo contrattuale" giornaliero, da pagare anche se non consumato, sarà pari a multipli di 395 l/g (144 mc/anno) in funzione delle unità componenti l'utenza, tutti imputati alla tariffa base in vigore al momento della fatturazione. Nei seguenti casi il "minimo contrattuale" da impegnare sarà in funzione della dimensione dell'attività svolta:

- alberghi e pensioni: pari a 80 l/g per posto letto;

- ristoranti: pari a 50 l per posto di consumazione;

- casi particolari a giudizio della Concessionaria; da definirsi in sede di richiesta dell'utenza.

L'importo dovuto verrà fatturato all'utenza in quattro acconti trimestrali pari, ciascuno, a 1/4 del totale contrattuale alla tariffa base.

##### B.2) - ECCEDENZE:

Qualora dalle letture effettuate dalla Concessionaria sui contatori installati risulti che in un trimestre i consumi abbiano ecceduto il minimo contrattuale impegnato le eccedenze verranno così fatturate:

per consumi compresi tra una volta ed una volta e mezzo l'impegno contrattuale:

- tariffa I eccedenza;

per consumi compresi tra una volta e mezzo e due volte l'impegno contrattuale:

- tariffa II eccedenza;

per consumi eccedenti due volte l'impegno contrattuale:

- tariffa III eccedenza;

#### C) - USI PER SERVIZI PUBBLICI:

Per edifici delle Amministrazioni Pubbliche, Enti Locali, fontane, lavatoi, scuole, ecc. consumo libero.

Per Ospedali e cliniche, il quantitativo minimo contrattuale sarà pari a 90 l/g per posto letto. L'importo dovuto verrà fatturato all'utenza in quattro acconti trimestrali, pari ciascuno, a 1/4 del totale contrattuale alla tariffa base, escluse le utenze comunali per le quali si applicherà la tariffa agevolata.

## D) - USO AGRICOLO-EROGAZIONE REGOLATA CON CONTATORE ABITAZIONE (USO DOMESTICO)

### D.1) - PER L'IMPRENDITORE AGRICOLO O COLTIVATORE DIRETTO:

Fino ad un consumo di mc. 120 annui:

• tariffa agevolata;

Per consumi fino ad una volta e mezzo il quantitativo sopra indicato:

• tariffa base;

Per consumi eccedenti una volta e mezzo:

• tariffa eccedenza

Le eccedenze di cui sopra, verranno addebitate all'utente anche se il consumo sulla base dell'intero periodo contrattuale fissato risulterà inferiore al minimo contrattuale impegnato.

Per particolari utenze di acqua potabile, il quantitativo da impegnare potrà essere stabilito caso per caso, tenendo conto del consumo massimo orario, delle ore di utilizzazione dell'acqua e delle particolari esigenze di ciascun richiedente.

L'utente è tenuto a pagare trimestralmente la quota parte del quantitativo minimo impegnato anche se il consumo nel corso del trimestre risulti inferiore.

### E) - USO ALLEVAMENTO ANIMALI (Legge 144/89, art. 9, comma 3°)

Per uso allevamento animali: consumo libero - 50% del valore delle Tariffe base ordinaria calcolata per l'uso domestico

### ART. 22 - VARIAZIONE QUANTITATIVI CONTRATTUALI

Il quantitativo di acqua impegnato all'atto della sottoscrizione del contratto di somministrazione, potrà essere modificato su richiesta dell'utente quando venga apportata una variazione rispetto alle condizioni specificate nella richiesta di utenza (aumento numero di appartamenti, di uffici, ecc.).

In tal caso l'utente, richiedente la variazione di quantitativo, dovrà necessariamente stipulare un nuovo contratto e versare alla Concessionaria la differenza fra quanto già pagato e da pagare in funzione del maggiore impegno, per il deposito infruttifero a garanzia dei consumi. Per qualsiasi tipo di utenza descritto al precedente Art. 21, qualora venisse richiesta una modifica in aumento del quantitativo fissato come "minimo contrattuale", per la quale sia necessaria anche una modifica della derivazione, i relativi costi ed oneri saranno posti a carico dell'utente.

Resta in facoltà della Concessionaria di limitare la portata massima istantanea erogabile attraverso il contatore a un valore pari a otto volte la portata media al secondo corrispondente al minimo consumo impegnato e di risolvere il contratto qualora venissero riscontrati consumi maggiori di dieci volte il predetto quantitativo.

### ART. 23 - DIAMETRO DELLA PRESA E DEL CONTATORE

Il tipo e diametro della presa, della tubazione e del contatore, verranno determinati tenendo presente le caratteristiche della somministrazione richiesta.

In caso di consumi abitualmente eccedenti le quantità contrattualmente impegnate, qualora si manifesti, a giudizio della Concessionaria, la necessità di sostituire l'opera di presa, aumentandone la portata, le spese relative saranno poste a completo carico dell'utente.

### ART. 24 - POSA IN OPERA DEI CONTATORI

Il luogo di installazione del contatore sarà stabilito dalla Concessionaria in maniera tale che il personale della stessa possa avere libero accesso per procedere alle letture e alle ispezioni.

In generale i contatori verranno installati in uno dei seguenti modi:

• in nicchie (munite di scarico) eseguite nelle facciate degli immobili, nelle pareti di eventuali passi carrai, di muri perimetrali o in punti facilmente e in ogni momento accessibili da parte del personale della Concessionaria, ad una altezza di circa 90 cm dal suolo;

• eccezionalmente, ove non siano possibili le installazioni precedentemente descritte, la Concessionaria potrà determinare l'installazione in un pozzetto a terra su area pubblica o privata.

Nel caso di installazione in pozzetto a terra, la Concessionaria ne curerà la realizzazione il cui costo sarà a carico dell'utente.

La manutenzione del manufatto sarà a carico dell'utente, che sarà responsabile di eventuali danni al contatore e alle opere installate derivanti da incuria o altro.

Tutti gli apparecchi di misura verranno muniti dalla Concessionaria di sigilli metallici atti a permettere l'accertamento di eventuali manomissioni da parte di personale non autorizzato. Qualora la primitiva installazione del contatore, a causa di opere successivamente eseguite dall'utente, non consenta più l'agevole lettura e verifica del contatore la Concessionaria avrà il diritto di imporre lo spostamento la cui spesa sarà posta a carico dell'utente.

Lo spostamento o la rimozione degli apparecchi di misura potrà avvenire solo dietro disposizione della Concessionaria che la eseguirà in proprio o tramite Dite di propria fiducia.

### ART. 25 - CONTATORI GENERALI E DIVISIONALI

La Concessionaria, di norma, procederà all'installazione dei contatori nel numero da essa ritenuto necessario per una corretta misurazione dei consumi d'acqua che saranno di Sua proprietà e sui quali effettuerà le proprie letture.

Il proprietario di uno stabile, l'Amministrazione di un condominio o di un consorzio, che hanno ottenuto la somministrazione dell'acqua nel modo di cui al comma precedente, potranno effettuare il controllo dei consumi di acqua negli appartamenti o nelle unità abitative mediante uno o più contatori divisionali da installare a cura e spese del proprietario dell'immobile, dell'Amministrazione condominiale o consorzio.

Le letture e le misurazioni saranno fatte dalla Concessionaria sul proprio contatore (o sui propri nel caso siano più d'uno) restando di esclusiva pertinenza dell'Amministrazione condominiale la lettura dei contatori divisionali e l'imputazione dei consumi ai singoli inquilini.

Qualora la somma delle letture sui contatori divisionali risultasse diversa da quella effettuata dalla Concessionaria, il fatto potrà costituire motivo per la richiesta di verifica dei contatori della Concessionaria ai sensi dell'Art. 28 del presente Regolamento, ma non costituirà titolo per la pretesa di eventuali rimborsi o sconti per i consumi di acqua imputati.

### ART. 26 - NOLO DELL'APPARECCHIO DI MISURA

La Concessionaria è unica proprietaria dei contatori da essa installati che sono concessi esclusivamente a nolo.

La Concessionaria procede all'installazione e alla manutenzione dei contatori direttamente o con personale di propria fiducia, mentre l'utente rimane responsabile sua perfetta conservazione e risponde di esso in caso di furto o di danneggiamento per i quali dovrà dare immediata comunicazione alla Concessionaria.

Il cambio del contatore per usura tecnica viene eseguito a cura e spese della Concessionaria, mentre qualsiasi operazione dovuta a incuria o manomissione da parte dell'utente verrà eseguita dalla Concessionaria a cura e spese di quest'ultimo che dovrà risarcire i danni e pagare una penale di € 25,82.

Per il nolo e la manutenzione del contatore l'utente è tenuto a pagare un canone trimestrale alla Concessionaria come indicato nell'apposito provvedimento CIP n° 45/1974 e successive modificazioni.

### ART. 27 - LETTURA DEL CONTATORE

La lettura degli apparecchi di misura verrà effettuata di norma quattro volte l'anno, fermo restando il diritto della Concessionaria ad effettuare letture ogni qual volta ritenga opportuno, comunque, secondo quanto stabilito dal D.P.C.M. del 4/3/1996, almeno due volte all'anno, prima e dopo il periodo estivo o di massimo consumo.

Qualora, per cause dipendenti dall'utente, la lettura del contatore non sia possibile, la Concessionaria preavviserà l'utente fissando il termine per una nuova lettura, o dando ad esso la possibilità di autolettura secondo quanto stabilito dal D.P.C.M. del 4/3/1996.

Qualora per cause non imputabili alla Concessionaria risultasse impossibile effettuare la lettura del contatore per due trimestri consecutivi, o non sia pervenuta l'autolettura da parte dell'utente, la Concessionaria, previo avviso con R.R., procederà al distacco dell'utenza e alla risoluzione del contratto addebitando, per i trimestri per i quali non sono stati rilevati i consumi, quelli rilevati negli stessi periodi dell'anno precedente; la riattivazione del servizio sarà subordinata ad una nuova stipula di contratto di utenza.

E' fatto obbligo a tutti gli utenti di posizionare il contatore all'esterno della proprietà, in luogo idoneo ed accessibile al personale incaricato.

Gli utenti che non hanno ancora ottemperato all'obbligo di cui sopra, dovranno provvedervi entro il termine perentorio di due anni dalla comunicazione della concessionaria.

Nel frattempo è concesso ai medesimi di comunicare la lettura con le modalità stabilite dalla Concessionaria.

Trascorso il termine di due anni per la normalizzazione dell'ubicazione del contatore o l'assenza di invio della comunicazione della lettura dei consumi, secondo quanto stabilito dalle modalità di cui sopra, si procederà al distacco e alla riattivazione del servizio sarà subordinata ad una nuova stipula del contratto di utenza.

### ART. 28 - VERIFICA DEL CONTATORE

L'utente, qualora ritenga erronee le indicazioni del contatore, può chiederne la verifica.

Accertata la fondatezza del reclamo dell'utente, la spesa della verifica e delle riparazioni occorrenti sarà a carico della Idrica S.r.l., che disporrà le opportune variazioni contabili e il rimborso all'utente delle eventuali somme da questo pagate in più. Il consumo dell'acqua, dall'ultima lettura eseguita fino alla riparazione o alla sostituzione dell'apparecchio, sarà in tal caso ridotto in maniera proporzionale allo scarto riscontrato nel funzionamento del contatore.

Nel caso invece che il reclamo risulti infondato e che la verifica accerti il regolare funzionamento del contatore, entro i limiti di tolleranza del 5% in più o in meno, le spese di verifica saranno a carico dell'utente richiedente nella misura fissata dalla tabella seguente, in base ai criteri stabiliti per i lavori di nuovi allacciamenti e trasformazioni, il 1° gennaio di ogni anno.

### TABELLA PER LA DETERMINAZIONE DEI COSTI PER L'ESECUZIONE DELLE VERIFICHE E PROVE METEOROLOGICHE SUI CONTATORI IDRICI

#### Verifica normale

- contatore a turbina diam. 13-30 mm.	€ 54,00
- contatore a turbina diam. 40-50 mm.	€ 82,00
- contatore a turbina diam. 80-100 mm.	€ 136,00
- contatore a turbina diam. 50-200 mm.	€ 164,00

#### Verifica per contatore campione

- contatore a turbina diam. 13-20 mm.	€ 110,00
- contatore a turbina diam. 50-200 mm.	€ 164,00

#### Prova al banco in Laboratorio

- contatore a turbina diam. 13-40 mm.	€ 192,00
- contatore a turbina diam. 50 mm. bocch.	€ 274,00
- contatore a turb. F1/Wolf. diam. 50 mm.	€ 304,00
- contatore a turb./Wolf. diam. 80-100 mm.	€ 347,00
- contatore Wollmann diam. oltre 100 mm.	€ 377,00

### ART. 29 - RIMOZIONE E SOSTITUZIONE DEL CONTATORE

In caso di rimozione o sostituzione del contatore, verrà redatto il relativo verbale in due copie (di cui una rimarrà all'utente) che, firmate dagli agenti della Concessionaria e dall'utente, dovranno contenere le seguenti indicazioni:

- tipo, calibro e numero di contatore;

- risultanze della lettura;

- eventuali irregolarità riscontrate.

### ART. 30 - CONSUMI E PAGAMENTI

Il consumo dell'acqua verrà accertato in base alla lettura dei contatori effettuata da personale della Concessionaria o, qualora questa lo ritenga opportuno, su autolettura da parte dell'utente.

Il pagamento dei minimi contrattualmente impegnati dovrà essere effettuato anticipatamente per ogni trimestre, unitamente al nota dell'apparecchio di misura, nei termini indicati nel precedente Art. n° 21.

L'eccedenza di acqua consumata trimestralmente (differenza tra consumo indicato dal contatore e quantitativo minimo impegnato) sarà pagata secondo le tariffe vigenti nel trimestre inerente la rilevazione della lettura.

Un eventuale consumo su livelli inferiori al minimo contrattuale non potrà compensare eventuali eccedenze rispetto al minimo stesso.

L'utente che ritenga di riscontrare un errore nella fatturazione dovrà comunque versare l'importo della bolletta notificatagli, salvo avanzare reclamo alla Concessionaria nel termine massimo di venti giorni seguenti la scadenza del pagamento, motivando le proprie ragioni. La Società effettuerà i riscontri necessari e, in caso di fondatezza del reclamo provvederà a darne comunicazione all'utente e a rimborsarlo di quanto dovuto defalcandolo dal proprio credito in occasione dell'emissione della prima bolletta o, se questa fosse già stata emessa, di quella immediatamente successiva.

### CAPITOLO III - UTENZE PER IDRANTI ANTINCENDIO

#### ART. 31 - CONTRATTI PER IDRANTI ANTINCENDIO

Su richiesta degli utenti, la Concessionaria provvederà all'installazione di idranti antincendio addebitando la spesa dei lavori relativi sulla base dei prezzi contenuti nel tariffario dell'A.C.E.A. in vigore all'atto dell'installazione.

Il raggiungimento della pressione richiesta, se superiore a quella disponibile nel punto di installazione, è a completo carico dell'utente.

L'utente sarà tenuto inoltre a versare quanto previsto dall'Art. 2 del presente Regolamento: l'utilizzazione dell'intera portata di acqua ottenibile dall'idrante potrà essere consentita solo in caso di necessità per lo spegnimento di incendi.

La Concessionaria apporrà il proprio sigillo ad ogni idrante, tale sigillo potrà essere manomesso esclusivamente in caso di necessità per il motivo di cui sopra e, comunque dell'avvenuta manomissione dovrà essere data comunicazione alla Concessionaria nel termine massimo di 24 (ventiquattro) ore.

La manomissione dei sigilli per motivi diversi da quello di estinzione di un incendio comporterà l'applicazione di una sanzione di € 50,00 oltre il pagamento dell'acqua consumata da determinarsi secondo i criteri di cui all'Art. n° 17.

L'utente dovrà pagare comunque alla Concessionaria il consumo dell'acqua utilizzata. Le spese per la fornitura, per gli interventi di manutenzione e sostituzione degli idranti antincendio sono a completo carico dell'utente.

#### ART. 32 - COLLAUDO DEGLI IDRANTI ANTINCENDIO

E' facoltà della Concessionaria di effettuare, in contraddittorio con l'utente, il collaudo dell'idrante antincendio prima della sua entrata in esercizio.

Qualora l'utente consideri necessaria una verifica del suo impianto antincendio, dovrà farne specifica richiesta scritta alla Concessionaria la quale invierà un proprio agente per le manovre di collaudo al termine delle quali verranno riapposti i sigilli all'impianto.

Per le operazioni di collaudo richieste, l'utente dovrà corrispondere anticipatamente la somma di € 23,00 per il primo idrante provato e di € 13,00 per ciascuno dei successivi. La Concessionaria non garantisce l'efficienza degli idranti, né assume la responsabilità del loro funzionamento.